

**Parco regionale Oglio Sud - Calvatone (CR)
Statuto approvato con deliberazione di Giunta regionale
8 novembre 2013 - n. X/908**

INDICE

TITOLO I
GENERALITÀ

- Art. 1 - Costituzione dell'Ente di diritto pubblico di gestione del Parco Regionale Oglio Sud.
Art. 2 - Finalità e funzioni dell'Ente

TITOLO II
ORGANI

- Art. 3 - Organi dell'Ente
Art. 4 - Composizione e durata della Comunità del Parco
Art. 5 - Attribuzioni della Comunità del Parco
Art. 6 - Funzionamento della Comunità del Parco
Art. 7 - Composizione e durata del Consiglio di Gestione
Art. 8 - Attribuzioni del Consiglio di Gestione
Art. 9 - Funzionamento del Consiglio di Gestione
Art. 10 - Il Presidente
Art. 11 - Direttore
Art. 12 - Revisore dei Conti
Art. 13 - Comitato Scientifico
Art. 14 - Commissioni di studio

TITOLO III
AMMINISTRAZIONE

- Art. 15 - Personale
Art. 16 - Contabilità
Art. 17 - Mezzi finanziari
Art. 18 - Contributi degli Enti
Art. 19 - Patrimonio
Art. 20 - Servizio di Tesoreria

TITOLO IV
PARTECIPAZIONE

- Art. 21 - Partecipazioni di Enti ed Associazioni
Art. 22 - Servizio volontario di vigilanza ecologica

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 23 - Pubblicità degli atti
Art. 24 - Devoluzione del patrimonio
Art. 25 - Rapporti con gli Enti contraenti
Art. 26 - Norme transitorie
Art. 27 - Richiamo alle leggi

TITOLO I
GENERALITÀ**Art. 1****Costituzione dell'Ente di diritto pubblico di gestione del Parco Regionale Oglio Sud**

1. In attuazione della Legge Regionale del 4 agosto 2011 n. 12, è costituito l'Ente di diritto pubblico di gestione del Parco Regionale Oglio Sud, di seguito denominato Ente.

2. Fanno parte dell'Ente i Comuni di: Ostiano, Pessina Cremonese, Volongo, Isola Dovarese, Drizzona, Piadena, Calvatone, Casalromano, Canneto Sull'Oglio, Acquanegra Sul Chiese, Bozzolo, San Martino Dall'Argine, Marcaria, Gazzuolo, Commessaggio, Viadana e le Province di Cremona e Mantova.

3. La durata dell'Ente è a tempo indeterminato; l'Ente si scioglie solo per effetto di Legge Regionale.

4. L'Ente ha sede presso il Comune di Calvatone (CR). La sede dell'Ente è definita dalla Comunità del Parco con votazione a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione.

Art. 2**Finalità e funzioni dell'Ente**

L'Ente ha lo scopo di:

1. Gestire il Parco Regionale in modo unitario svolgendo le funzioni previste dall'art. 21 della l.r. n. 86 del 30 novembre 1983 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell'ambiente, di uso culturale e ricreativo, di sviluppo delle attività agro-zootecniche e silvo-pastorali e delle altre attività tradizionali in forme compatibili con l'ambiente.

2. Promuovere la conservazione e la corretta fruizione dell'ecosistema fluviale salvaguardando in particolare le zone di massima potenzialità naturale.

3. Promuovere mediante idonee iniziative la salvaguardia di opere di particolare interesse culturale sia per la storia del Parco che per la popolazione in genere.

4. Promuovere l'educazione ambientale mediante iniziative culturali divulgative atte a favorire la conoscenza dell'ambiente naturale e paesistico.

5. Promuovere attività ricreative aperte a tutti i cittadini in aree adatte del Parco.

6. Promuovere la funzione sociale dell'agricoltura per la tutela dell'ambiente e l'uso culturale e ricreativo.

7. Svolgere, purché compatibili con le proprie finalità, funzioni che ad esso venissero richieste da almeno la maggioranza degli enti componenti la Comunità del Parco.

8. Valorizzare la peculiarità del modello sovracomunale di gestione e organizzazione delle aree protette, preservandone il patrimonio e la biodiversità, quale obiettivo primario della gestione, promuovere il rilancio del sistema regionale, per garantirne la fruizione da parte dei cittadini e delle generazioni future.

9. Il Parco, nello svolgimento delle sue funzioni, ha, tra gli altri, come obiettivo la parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini.

TITOLO II

ORGANI

Art. 3**Organi dell'Ente**

1. Sono Organi dell'Ente:

- la Comunità del Parco;
- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente;
- il Revisore dei Conti.

Art. 4**Composizione e durata della Comunità del Parco**

1. La Comunità del Parco è composta da un rappresentante per ciascuno degli Enti territorialmente interessati, nonché di quelli volontariamente aderenti, nella persona del Sindaco e del Presidente degli enti stessi, o loro delegato sia tramite «delega permanente» o «delega prodotta di volta in volta», purché consigliere o assessore, che esprime un voto rapportato alla propria quota di partecipazione come stabilito dal successivo art. 18.

2. Partecipano ai lavori della Comunità del Parco, con diritto di parola, un rappresentante delle associazioni ambientaliste, un rappresentante delle associazioni agricole e produttive, un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio e un rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti all'interno del Parco. Le modalità di scelta dei rappresentanti sopra indicati nonché le modalità per partecipare ai lavori, con diritto di parola, sono normate da un apposito regolamento dell'Ente. Si stabilisce che per Associazioni Ambientaliste si intendono quelle regolarmente iscritte al sito del Ministero dell'Ambiente ex l. n. 349/1986 che dimostrino di avere una rappresentanza locale nel territorio del Parco. Per le Associazioni Venatorie e Piscatorie l'elenco sarà chiesto alle Province competenti. Le Associazioni Agricole e Produttive saranno quelle maggiormente rappresen-

Serie Avvisi e Concorsi n. 46 - Mercoledì 13 novembre 2013

tative come identificate dalle Province competenti. Le Associazioni di Promozione del Territorio e dei fornitori di servizi turistici saranno quelle maggiormente rappresentative come identificate dalle Province competenti. Qualora le Associazioni, come sopra elencate, non esprimano il loro rappresentante, la Comunità del Parco delibererà indirizzi in merito.

3. Ogni rappresentante degli Enti, in sede di deliberazione, esprime un voto pari alla quota di partecipazione determinata con le modalità di cui al successivo art. 18.

4. I singoli rappresentanti degli Enti locali facenti parte della Comunità rimangono in carica fino a quando rimangono in carica i Consigli degli Enti che li hanno espressi.

Art. 5**Attribuzioni della Comunità del Parco**

1. La Comunità del Parco è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Ente.

2. Spetta alla Comunità del Parco:

- a) l'elezione e la revoca del Presidente del Parco;
- b) l'elezione e la revoca dei componenti del Consiglio di Gestione;
- c) l'elezione del Revisore dei conti;
- d) l'adozione delle modifiche dello Statuto, adottate dalla Comunità, approvate dalla Regione Lombardia nel rispetto delle norme di Legge;
- e) l'approvazione del bilancio di previsione e delle relative variazioni e del conto consuntivo e del rendiconto di gestione;
- f) la determinazione dei contributi finanziari degli Enti;
- g) le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'Ente;
- h) assunzione di mutui;
- i) l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e le relative varianti nonché dei regolamenti d'uso;
- j) la nomina dei componenti il Comitato Tecnico Scientifico;
- k) la nomina delle commissioni dell'Ente
- l) la scelta della sede del Parco;
- m) l'approvazione della dotazione organica e sue modificazioni
- n) l'attivazione di nuovi servizi;
- o) le deliberazioni inerenti le funzioni di cui all'art. 2, c. 7.
- p) l'approvazione del Programma triennale degli interventi;
- q) la proposta alla Giunta Regionale di istituzione del parco naturale;
- r) la proposta alla Giunta Regionale di modifica dei confini del parco;
- s) l'approvazione dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000;
- t) l'espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione degli atti di cui all'art. 6 della l.r. n. 12/2011 - art. 22 ter della l.r. n. 86/1983 comma 4° lett. a) e b);

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Ente, salvo quelle affinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica della Comunità del Parco nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

Art. 6**Funzionamento della Comunità del Parco**

1. La Comunità del Parco si riunisce in via ordinaria almeno 2 (due) volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

2. La Comunità del Parco può riunirsi in via straordinaria per deliberazione del Consiglio di Gestione o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 (un terzo) delle quote di partecipazione.

3. Le convocazioni sono disposte dal Presidente con lettera raccomandata o telefax portante l'ordine del giorno e spedita almeno sette giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza la convocazione può essere spedita tre giorni prima facendo cenno dell'urgenza. L'avviso di prima convocazione deve contenere la data della eventuale seconda convocazione da tenersi non prima di un'ora dalla prima.

4. La Comunità è presieduta dal Presidente dell'Ente ed è valida in prima convocazione con la maggioranza delle quote di partecipazione in seconda convocazione con almeno 1/3 (un terzo) delle quote di partecipazione.

5. Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione rappresentate in Comunità al momento della votazione, salvo quanto previsto dal comma seguente o da disposizioni inderogabili di legge.

6. Devono essere assunte a maggioranza delle quote complessive di partecipazione le deliberazioni relative alle attribuzioni di cui alle lettere a), b), c), l), dell'art. 5.

7. Le sedute, salvo i casi di legge, sono pubbliche.

8. Unicamente per la seduta di elezione dei componenti del Presidente e dei componenti del Consiglio di Gestione, di cui al comma 6 dell'art. 2, la Comunità provvederà a quanto di competenza senza la presenza dei rappresentanti indicati al comma 5 dell'art. 6 della l.r. n. 12/2011 (modifiche all'art. 22 ter della l.r. n. 86/83).

Art. 7**Composizione e durata del Consiglio di Gestione**

1. Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente e da quattro membri, eletti dalla Comunità del Parco, a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione ed a scrutinio palese, di cui almeno uno donna ed uno dei quali eletto su designazione della Giunta Regionale, scelto tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal Parco.

2. Non possono essere eletti membri del Consiglio di Gestione i membri della Comunità del Parco.

3. Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Gestione, la Comunità del Parco provvede alla sostituzione entro tre mesi dalla vacanza.

4. Il Consiglio di Gestione dura in carica per cinque anni dalla sua elezione e sino alla convocazione della prima Comunità del Parco ordinaria successiva a tale scadenza, nella quale si dovrà provvedere al rinnovo dei componenti.

5. Per i membri del Consiglio di Gestione si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al d.lgs. n. 267/2000.

6. Con Deliberazione di Giunta Regionale, previo parere della Commissione Consiliare sono stabiliti i limiti massimi per la determinazione delle indennità per il Presidente e i membri del Consiglio di Gestione tenendo conto del numero degli Enti compresi nel Parco, della dimensione demografica e della superficie.

Art. 8**Attribuzioni del Consiglio di Gestione**

1. Al Consiglio di Gestione compete ogni atto di amministrazione attiva ed in particolare:

- a) l'approvazione dei regolamenti dell'Ente, previo parere obbligatorio della Comunità;
- b) la determinazione della dotazione organica dell'ente e l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, previo parere obbligatorio della Comunità;
- c) l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni;
- d) l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali;
- e) l'adozione di atti che non rientrino in capo al Direttore e non siano riservati alla Comunità del Parco;
- f) la nomina, a maggioranza assoluta dei componenti, del vice Presidente;
- g) le variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica della Comunità nei successivi sessanta giorni, pena la decadenza.

Art. 9**Funzionamento del Consiglio di Gestione**

1. Il Consiglio di Gestione si riunisce in via ordinaria di norma una volta al mese.

2. Il Consiglio di Gestione può riunirsi in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda per iscritto almeno i 2/5 (due quinti) dei suoi componenti.

3. Le convocazioni sono disposte dal Presidente con lettera raccomandata, telefax o posta elettronica portante l'ordine del

giorno e spedite almeno 1 (una) settimana prima dell'adunanza. In caso d'urgenza, la convocazione può essere spedita 3 (tre) giorni prima, facendo cenno dell'urgenza.

4. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti.

5. Le deliberazioni vengono legalmente prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, se la votazione è palese, prevale il voto del Presidente.

Art. 10 Il Presidente

1. Il Presidente, eletto dalla Comunità del Parco a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione ed a scrutinio palese, è il rappresentante legale del Parco e resta in carica per cinque anni.

2. In particolare il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Gestione e la Comunità del Parco, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori;
- b) conferisce, inoltre, sentito il Consiglio di Gestione, l'incarico al direttore e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione e della Comunità del Parco sottoscrivendo i processi verbali unitamente al Direttore dell'Ente;
- c) rappresenta l'Ente di fronte a terzi e davanti alle Autorità amministrative e giudiziarie previa l'autorizzazione a norma di Statuto;
- d) in caso di assenza od impedimento del Presidente, lo sostituisce il Vice-Presidente eletto dal Consiglio di Gestione a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 11 Direttore

1. L'incarico di Direttore del Parco è conferito dal Presidente del Parco, sentito il Consiglio di Gestione, tra gli iscritti all'elenco dei direttori, istituito dalla Giunta Regionale.

2. L'incarico di Direttore è conferito con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa fra tre e cinque anni; l'incarico è rinnovabile. In ogni caso, il Direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo direttore. Il contratto stabilisce inoltre il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto.

3. Quando l'incarico di direttore è conferito a dirigenti già dipendenti dell'ente, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

4. L'incarico di Direttore, nel rispetto dei requisiti indicati al punto 1), può anche essere assegnato a tempo parziale ad un dipendente degli Enti facenti parte della Comunità.

5. Il direttore del parco:

- a) dirige il parco;
- b) rilascia le autorizzazioni e i nulla osta di competenza dell'Ente;
- c) assiste ai lavori del Consiglio di Gestione e della Comunità del Parco in qualità di Segretario, salva diversa disposizione statutaria;
- d) comunica alla Giunta Regionale ogni variazione intervenuta nell'assetto degli organi di gestione del Parco e trasmette la documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta Regionale;
- e) svolge gli ulteriori compiti previsti dallo statuto e dai Regolamenti.

In particolare il Direttore:

- a) esegue le deliberazioni del Consiglio di Gestione e della Comunità;
- b) propone al Consiglio di Gestione e della Comunità i provvedimenti ed i progetti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dell'Ente di Gestione del Parco per il suo organico sviluppo,

- c) predisporre lo schema del bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di Gestione;
- d) nei limiti fissati dal regolamento di contabilità e da apposite deliberazioni del Consiglio di Gestione, provvede agli acquisti in economia ed alle spese necessarie al funzionamento normale ed ordinario dell'Ente;
- e) presiede alle aste e alle licitazioni private;
- f) stipula i contratti;
- g) firma i mandati di pagamento e le reversali d'incasso;
- h) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;
- i) adotta gli atti di assunzione e gestione del personale;
- l) è responsabile del servizio Volontario di Vigilanza Ecologica;
- m) è membro di diritto del Comitato Scientifico;
- n) è responsabile del servizio amministrativo e contabile;
- o) assiste il Revisore dei Conti nello svolgimento dell'attività.

Art. 12 Revisore dei Conti

1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Ente è esercitata dal Revisore dei Conti. Il Revisore dei Conti è nominato dalla Comunità del Parco, dura in carica cinque anni dalla deliberazione di nomina ed è rieleggibile per una sola volta.

2. Il Revisore dei Conti controlla la gestione finanziaria dell'Ente, redige le relazioni sul bilancio e sul conto consuntivo e vigila sulla regolarità ed efficienza della Amministrazione.

3. Il Revisore dei Conti può partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione e può intervenire a quelle della Comunità del Parco.

4. All'attività del Revisore dei Conti si applicano le disposizioni stabilite dalla l.r. n. 12/2011 e per quanto non disposto da altre norme di legge si applicano le disposizioni dettate per gli Enti Locali.

5. L'indennità del Revisore dei Conti è stabilita dalla Deliberazione della Giunta Regionale previo parere della competente Commissione Consiliare con cui sono stabiliti i limiti massimi per la determinazione dell'indennità per il Presidente e il Consiglio di Gestione nonché di quella spettante al Revisore dei Conti.

Art. 13 Comitato scientifico

1. Per garantire un adeguato supporto specialistico ai problemi dell'Ente, il Consiglio di Gestione può proporre un Comitato Tecnico-Scientifico, composto da un numero massimo di sette membri, eletti dalla Comunità sulla base di criteri fissati con deliberazione di Giunta Regionale.

2. Le funzioni del Comitato Tecnico-scientifico sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 14 Commissioni di Studio

L'Ente può avvalersi di Commissioni Consultive temporanee, istituite su singoli problemi dal Consiglio di Gestione.

TITOLO III AMMINISTRAZIONE

Art. 15 Personale

1. L'Ente gestore svolge i suoi compiti con personale assunto con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia, al quale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per il personale delle autonomie locali ad eccezione del Direttore.

2. L'assetto del personale è stabilito con apposito regolamento.

3. Il Segretario dell'Ente è anche il Direttore dello stesso, tuttavia il Consiglio di Gestione, qualora ne ravvisi la necessità, può provvedere, alla nomina anche a tempo parziale, di un Segretario con incarico a termine. Il Segretario può anche essere dipendente degli Enti facenti parte della Comunità.

4. Il Consiglio di Gestione, qualora ne ravvisi la necessità, può altresì provvedere alla nomina di altre figure professionali, sempre provenienti anche dagli enti locali della Comunità provvedendo alla stipula di appositi atti.

Serie Avvisi e Concorsi n. 46 - Mercoledì 13 novembre 2013

5. L'entità del personale, la sua organizzazione e le sue mansioni sono stabilite dalla dotazione organica e dal regolamento, sulla base di criteri definiti con deliberazione di Giunta Regionale.

6. L'Ente ha facoltà di chiedere alla Giunta Regionale di comandare proprio personale, fino all'integrazione della dotazione organica, o comunque di avvalersi di personale messo a disposizione dagli Enti territorialmente interessati, anche attraverso incarichi di consulenza.

**Art. 16
Contabilità**

1. Per la gestione finanziaria e contabile dell'Ente si applicano le norme previste per gli Enti Locali.

2. Per la gestione finanziaria ai sensi dell'art. 15 il Consiglio di Gestione può avvalersi anche di un dipendente di un Ente locale facente parte della Comunità, esperto della materia. Tale rapporto è regolato da appositi atti.

**Art. 17
Mezzi finanziari**

L'Ente provvede al raggiungimento dei suoi scopi con i seguenti mezzi:

- a) contributi degli Enti;
- b) finanziamenti ordinari e straordinari della Regione, dello Stato e di altri Enti;
- c) rendite patrimoniali e somme ricavate dai mutui;
- d) proventi derivanti dalla gestione di attrezzature e servizi;
- e) eventuali altri proventi, ivi compresi quelli derivanti dalla applicazione di sanzioni amministrative, e quelli derivanti da atti di liberalità.

**Art. 18
Contributi degli Enti**

1. I contributi a carico degli Enti sono determinati annualmente ripartendo il totale delle spese previste nell'esercizio, dedotte le entrate di cui alle lettere b), c), d), e), dell'art. 17, fra gli Enti medesimi come segue:

- a) tra le province nella misura complessiva del 50% (cinquanta per cento), da ripartirsi in parti uguali;
- b) tra i Comuni, nella misura complessiva del 50% (cinquanta per cento).

2. La ripartizione tra i singoli Comuni dei contributi viene effettuata per il 50% proporzionalmente alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente e per il restante 50% in proporzione all'estensione del territorio incluso nel Parco. La quota di partecipazione economica tra le province pari al 50% complessivo corrisponde, in sede di deliberazione della Comunità del Parco, ad un voto pari al 15% cadauna.

Le quote dei Comuni così, per un totale del 50% (cinquanta per cento) corrispondono, in sede di deliberazione della Comunità del Parco ad un voto come da tabella sotto riportata.

ENTE	QUOTE DI VOTO
PROVINCIA DI CREMONA	15,00%
PROVINCIA DI MANTOVA	15,00%
COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE	5,35%
COMUNE DI BOZZOLO	3,54%
COMUNE DI CALVATONE	3,12%
COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO	5,42%
COMUNE DI CASALROMANO	1,48%
COMUNE DI COMMESSAGGIO	1,57%
COMUNE DI DRIZZONA	2,02%
COMUNE DI GAZZUOLO	4,16%
COMUNE DI ISOLA DOVARESE	2,40%
COMUNE DI MARCARIA	11,85%
COMUNE DI OSTIANO	3,95%
COMUNE DI PESSINA CREMONESE	1,81%
COMUNE DI PIADENA	3,84%

ENTE	QUOTE DI VOTO
COMUNE DI SAN MARTINO DALL'ARGINE	3,03%
COMUNE DI VIADANA	14,85%
COMUNE DI VOLONGO	1,61%

3. I contributi degli Enti devono essere versati in quattro rate annuali garantite tramite ruoli esattoriali.

4. Qualora dalla Comunità aderissero volontariamente nuovi Enti, come previsto dall'art. 22 ter comma 5. della l.r. n. 86/83 come modificata dall'art. 6 dalla l.r. n. 12/2011, i contributi saranno adeguati in base ad apposito regolamento previo parere regionale.

**Art. 19
Patrimonio**

L'Ente potrà costituire un proprio patrimonio.

**Art. 20
Servizio di Tesoreria**

L'Ente ha un proprio servizio di tesoreria approvato con apposito regolamento.

**TITOLO IV
PARTECIPAZIONE**
**Art. 21
Partecipazione di Enti ed Associazioni**

1. Nella realizzazione delle finalità statutarie, l'Ente, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 22 comma quinquies della l.r. n. 86/83 come modificato dall'art. 6 della l.r. n. 12/2011, garantisce la più ampia partecipazione degli Enti e delle Associazioni interessate, promuovendo incontri periodici e pubblicizzando i suoi programmi di attività.

2. La Comunità e il Consiglio di Gestione, nei limiti delle proprie competenze, potranno stabilire forme di collaborazione con le Associazioni di cui al comma 1° per la realizzazione delle singole iniziative di difesa, gestione e sviluppo del Parco, con particolare riferimento alla gestione di aree naturali, di aree ricreative e di centri culturali, nonché alle attività di educazione ambientale.

**Art. 22
Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica**

1. E' istituito nell'ambito del Parco il Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica, ai sensi della l.r. n. 9 del 28 febbraio 2005, disciplinato da apposito regolamento.

2. Le Guardie Ecologiche collaborano con il personale dell'Ente alla vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente naturale nel territorio del Parco.

3. Responsabile del Servizio di Vigilanza Ecologica è il Direttore o un funzionario dell'Ente Parco da lui delegato.

**TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI**
**Art. 23
Pubblicità degli atti**

1. Tutti gli atti dell'Ente sono pubblici, salvo diversa previsione di legge.

2. La pubblicazione all'Albo sul sito internet dell'Ente, fa fede ai fini delle disposizioni stabilite dalla legislazione sugli Enti locali.

**Art. 24
Devoluzione del Patrimonio**

Alla cessazione o in caso di scioglimento dell'Ente, il suo patrimonio verrà liquidato in conformità a quanto sarà stabilito dalla Legge Regionale che ne sancirà lo scioglimento o la cessazione

Art. 25**Rapporti con gli enti contraenti**

1. L'Ente Parco svolge le proprie attività in collegamento e collaborazione, per quanto di competenza, con gli enti contraenti.
2. L'Ente Parco, in particolare, comunica ai contraenti, normalmente due volte l'anno, in sede di presentazione del bilancio preventivo e del rendiconto di gestione, una relazione sull'andamento della gestione del Parco.
3. L'Ente Parco comunica altresì agli enti contraenti i bilanci preventivi e consuntivi.
4. Ove i contraenti formulino rilievi od osservazioni, il Consiglio di Gestione è tenuto a deliberare su di essi entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
5. L'Ente Parco comunica agli Enti contraenti la composizione dei membri della comunità e la loro variazione.

Art. 26**Norme transitorie**

1. Il presente Statuto diviene efficace il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
2. Divenuto efficace l'adeguamento statutario, l'Ente di gestione continua nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al rispettivo Consorzio di gestione del Parco.
3. Entro quindici giorni dall'efficacia dell'adeguamento statutario, il Presidente in carica convoca la Comunità del Parco per l'elezione dei componenti del Consiglio di Gestione, previa acquisizione del nominativo del componente designato dalla Regione.
4. Le modifiche della statuto sono efficaci dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 27**Richiamo alle leggi**

Per quanto non sia previsto nel presente Statuto si applicano nell'amministrazione e nel funzionamento dell'Ente le disposizioni in materia di Enti locali.